

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2171-A**RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE****(FINANZE E TESORO)****(RELATORE TURNATURI)**

SUL

DISEGNO DI LEGGEPRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE E AD INTERIM DEL BILANCIO
(VANONI)*alla Presidenza l'8 settembre 1951*

Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, della birra, e precisazione del trattamento fiscale del melasso

Presentata alla Presidenza il 12 ottobre 1951

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge n. 2171, sottoposto al nostro esame, contempla alcuni inasprimenti fiscali nel settore dell'imposta di fabbricazione gravante sugli spiriti e sulla birra, nonché provvede alla regolamentazione del trattamento fiscale del melasso.

Com'è noto, sugli alcoli di 1^a e 2^a categoria grava attualmente un'imposta di fabbricazione di lire 32.000 per ettolitro anidro (decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142).

Con il presente disegno di legge, al fine di acquisire nuove entrate per fronteggiare sopravvenuti maggiori oneri, il Governo ha ritenuto necessario elevare l'aliquota di imposta sugli spiriti, già stabilita, come si è detto, in lire 32.000 con l'articolo 1 del citato decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, a lire 40.000 ad ettanidro, con un aumento, quindi, del 25 per cento. L'aliquota base dell'imposta

risulta così attualmente di 21,6 volte quella vigente nel 1938 che era di lire 1850 (regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635).

Se però si considera il gettito complessivo dei tributi erariali, cui sono soggetti gli spiriti (imposta di fabbricazione e diritti erariali) si ha che esso è aumentato dai 223 milioni di lire dell'esercizio finanziario 1938-39 ai 10.010 milioni di lire dell'esercizio finanziario 1950-51, cioè di 43 volte.

Per quanto riguarda, invece, l'imposta di fabbricazione sulla birra, si rileva che essa subisce un leggero aumento, che sicuramente non avrà conseguenze degne di rilievo sul minuto commercio di tale prodotto.

Circa la nuova disciplina del trattamento fiscale del melasso, la norma appare necessaria per impedire una notevole contrazione del gettito dell'imposta di fabbricazione sugli zuccheri, atteso il notevole incremento del

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

consumo del prodotto di cui trattasi, che viene usato anche come edulcorante in sostituzione dello zucchero.

Si ritiene opportuno dare una breve illustrazione degli articoli.

Art. 1. — Come detto sopra, il primo comma prevede l'aumento dell'aliquota di imposta sugli spiriti da lire 32.000 a lire 40.000.

Il secondo comma estende la nuova aliquota d'imposta di lire 40.000 anche agli alcoli metilico, propilico e isopropilico. In merito vi è da osservare che tali alcoli sono normalmente esentati dall'imposta perché impiegati esclusivamente per usi industriali, previa denaturazione. La legge fiscale ha, quindi, esclusivamente lo scopo di fiancheggiare la legge sanitaria, che vieta l'impiego di tali alcoli per gli usi commestibili o di profumeria, perché dannosi per la salute, rendendo più gravi le sanzioni in caso di abusi.

Art. 2. — Come nel comune commercio dei vini commestibili non si esita ad aggiungere ai vini genuini sidri di frutta più economici e che spesso sfuggono anche al pagamento dell'imposta di consumo comunale, così nel commercio dei vini e delle materie vinose per la distillazione si ricorre spesso all'aggiunta, a queste, di sidri per il fatto che mentre l'alcole ottenuto dai vini e dalle materie vinose non è soggetto ad alcun diritto erariale, quello ottenuto dai sidri è soggetto, oltre che all'imposta, al diritto erariale di lire 15.000 per ogni ettanidro.

Dalla letteratura tecnica più recente e dalle numerose analisi eseguite dal Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane e delle Imposte Indirette risulta che nei vini genuini non si riscontra mai un quantitativo di sorbite superiore a 9 milligrammi per ogni 100 centimetri cubi, mentre nei sidri il contenuto di tale sostanza si aggirerebbe da un minimo di 300 milligrammi ad un massimo di 500 (e in qualche raro caso anche di più) ogni 100 centimetri cubi. L'aggiunta di soli 2 litri di sidro in un ettolitro di vino genuino farebbe aumentare di circa 10 milligrammi, sempre per ogni 100 centimetri cubi, il suo contenuto di sorbite.

Ciò premesso, è sembrato opportuno di stabilire, nonostante le difficoltà pratiche e tecniche di tali accertamenti, ad integrazione delle norme repressive di cui all'articolo 2 del ripetuto decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, che l'alcole ricavato da vino o da materie vinose che contengono più di 15 milligrammi di sorbite per 100 centimetri cubi è in ogni caso considerato come prove-

niente da frutta, diverse dai datteri e dall'uva passa, e soggetto pertanto al relativo diritto erariale.

Pur tuttavia la Commissione finanze e tesoro ha ritenuto opportuno proporre che l'alcole ricavato da vini o materie vinose che contengano più di 12 milligrammi (e non 15) di sorbite per 100 centimetri cubi di vino o materia vinosa sia considerato come proveniente da frutta diversa dai datteri e dall'uva passa.

Si spera con ciò di porre un notevole ostacolo alla perpetrazione di una frode la quale, oltre a recar danno all'Erario, causa notevoli turbamenti nel commercio dei vini genuini e delle materie vinose e nel commercio degli spiriti.

Art. 3. — Precisa che i benefici transitori e quelli definitivi recati dal citato decreto legge n. 142 per lo spirito prodotto da vino debbono essere applicati sulla base della nuova aliquota d'imposta di lire 40.000.

Art. 4. — Corrispondentemente all'aumento dell'aliquota base d'imposta, vengono aumentate del 25 per cento, salvo l'arrotondamento per lo spirito di 2ª categoria non proveniente da vino, le aliquote già stabilite con l'articolo 16 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, per gli spiriti impiegati nella fabbricazione di aceto il quale, come è noto, non può essere messo nel libero commercio, ma deve essere destinato unicamente alla preparazione di conserve alimentari.

Art. 5. — Sostituisce l'articolo 10 del regio decreto-legge 1º marzo 1937, n. 226, che era così formulato:

« È accordato l'abbuono dell'imposta per i cali di alcole accertati nella preparazione e nell'invecchiamento dei liquori, destinati al consumo interno, dopo un periodo di giacenza non inferiore a 2 anni e fino ad un massimo di tre anni.

« In aggiunta al detto abbuono è accordato per ogni altra perdita un ulteriore abbuono pari al 50 per cento dell'imposta corrispondente ai cali del primo biennio e al 75 per cento di quella relativa ai cali del terzo anno.

« L'abbuono complessivo, come sopra calcolato, non può superare per il primo biennio il 12 per cento dell'imposta gravante sulla quantità di spirito impiegato, e, per il terzo anno, il 4 per cento della quantità di alcole esistente alla fine del biennio.

« Sui cali eccedenti il 12 per cento riscontrati nei primi due anni di giacenza e su quelli, oltre i predetti, eccedenti il 4 per cento riscontrati nel terzo anno e computabili a

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

mesi compiuti, è dovuto senza altro il pagamento dell'imposta ».

È evidente l'involuzione di tale articolo che è sembrato necessario di formulare più semplicemente e più chiaramente.

Inoltre si è trovato strano che, mentre l'articolo 4 dello stesso regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, fa alle ditte fabbricanti l'obbligo di invecchiare per almeno un anno i liquori destinati al consumo interno, l'articolo sopra riportato accorda l'abbuono dell'imposta sui cali di lavorazione e di giacenza soltanto per i liquori che abbiano subito non meno di due anni di invecchiamento.

Con il nuovo articolo viene concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione ed eventualmente anche del diritto erariale sui cali che non superino il 6 per cento dopo il primo anno di giacenza ed il 10 per cento dopo il secondo anno di giacenza.

Per i prodotti che venissero sottoposti a più di due anni di invecchiamento, ipotesi non facile ad avverarsi, non è previsto alcun altro aumento della percentuale di abbuono.

Art. 6. — L'aliquota d'imposta sulla birra, fissata con il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, in lire 250 per ogni grado saccharometrico e per ogni ettolitro di mosto, viene elevata a lire 300, e corrisponde ora a 50 volte quella vigente nel 1939, che era di lire 6 (regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1430).

Trattasi di un prodotto non di prima necessità che può sopportare una maggiore tassazione, che equivale in definitiva all'incirca a lire 5 al litro di birra e che non dovrebbe neanche avere ripercussioni sul prezzo di minuta vendita.

Art. 7. — In questi ultimi tempi si sono molto diffuse talune nuove teorie sull'alimentazione umana propugnate specialmente dall'americano dottor Gayelord Hauser che sostiene, tra l'altro, la convenienza di fare largo uso di melasso di canna, ricco di sali di ferro e di calcio.

Ed infatti siffatto melasso, all'estero ed anche in Italia, ha incominciato ad essere venduto al dettaglio per l'alimentazione umana in barattoli di vetro o di latta.

Ora, con l'articolo 5 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, il melasso avente meno di 63 di coefficiente di purezza (percentuale di zucchero nella sostanza secca) era stato esentato da ogni imposta perché si riteneva che non potesse usarsi per l'alimentazione umana.

Ciò si è invece verificato come sopra detto in questi ultimi tempi e poiché il saccharosio contenuto nel melasso viene a sostituire come dolcificante lo zucchero comune è sembrato necessario, per proteggere il gettito dell'imposta, stabilire che il melasso, destinato alla alimentazione umana, è soggetto ad una imposta di lire 4.400 per quintale, corrispondente alla metà circa dell'aliquota vigente per lo zucchero di 2ª classe, tenuto presente che in un quintale di melasso vi sono intorno ai 50 chilogrammi di zuccheri totali.

Si sono fissate per il melasso stesso anche delle norme di confezionamento sia a garanzia dell'Erario sia a tutela dei consumatori.

Articoli 8, 9, 10, 11 e 12. — Detti articoli recano le disposizioni per le denunce delle giacenze di prodotti da assoggettare all'aumento d'imposta al fine di evitare che i commercianti traggano utili non dovuti dall'applicazione del provvedimento fiscale; le norme per il pagamento del supplemento di imposta; le penalità per la omessa o inesatta o ritardata denuncia; il termine a decorrere dal quale la restituzione dell'imposta sui prodotti esportati sarà fatta in base alle nuove aliquote d'imposta.

A proposito delle penalità per l'omessa, inesatta o ritardata denuncia, il relatore ha ritenuto prospettare alla vostra Commissione Finanze e Tesoro l'opportunità di modificare i termini troppo brevi previsti dagli accennati articoli, prorogando di cinque giorni tali termini per l'applicazione delle penalità contemplate nell'articolo 11 del decreto-legge in esame.

Per quanto riguarda, invece, il pagamento della maggiore imposta dovuta in base agli articoli 8 e 9 del decreto-legge in esame, il relatore ha proposto di accordare una congrua dilazione nel pagamento di detta maggiorazione.

La vostra Commissione Finanze e Tesoro ha ritenuto di esprimere avviso favorevole a tali emendamenti per cui l'articolo unico del citato decreto viene proposto alla Vostra approvazione con modificazioni agli articoli 8, 9, 10 e 11.

Art. 13. — Il punto II della legge 22 luglio 1939, n. 1096, stabiliva che: « chiunque venda estratti anche analcolici, destinati alla preparazione di liquori, ovvero profumerie alcoliche senza essere munito di licenza... è punito con l'ammenda fino a lire 3.000 ». Per effetto del decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1208, tale penalità è elevata fino a lire 30.000.

A sua volta l'articolo 38 del decreto legge 6 ottobre 1948, n. 1200, ha stabilito: « L'esercente che ometta o ritardi di effettuare entro i termini stabiliti il pagamento dei diritti di licenza prescritti dalle norme vigenti in materia di imposte di fabbricazione è soggetto alla pena pecuniaria da uno a tre volte i diritti di licenza stessi.

In sede di decisione di ricorso al Ministro per le finanze, contro l'ordinanza dell'intendente di finanza che abbia applicato la pena pecuniaria prevista dal precedente comma, il Ministro per le finanze, avuto riguardo alle circostanze del fatto, può ridurre la pena pecuniaria, inflitta dall'intendente, fino ad un decimo ».

È parso opportuno abrogare la prima disposizione (il punto II della legge n. 1096) stabilendo che l'infrazione, ivi prevista e che è strettamente connessa alla mancata rinnovazione della licenza, è punita a termini del su citato articolo 38 del decreto-legge n. 1200 del 1948; cioè sostanzialmente si applica un'unica sanzione per la mancanza di licenza e vendita dei prodotti per i quali è necessaria la licenza.

* * *

Come gli onorevoli colleghi avranno potuto constatare a proposito della norma contenuta nell'articolo 2, la nostra legislazione sugli spiriti è decisamente orientata, seguendo le orme di un lontano provvedimento del 1905 (decreto ministeriale 25 febbraio 1905) verso la protezione della nostra produzione vitivinicola che interessa quasi tutte le regioni d'Italia e circa 12 milioni di produttori e lavoratori, produzione che si dibatte in una profonda crisi.

Ora, malgrado questo deciso orientamento del legislatore italiano, che ha voluto discriminare il trattamento fiscale degli spiriti secondo la materia prima da cui sono ricavati, trattamento che prevede un regime di netto favore per la distillazione del vino e delle materie vinose, purtuttavia tali provvedimenti

vengono in parte frustrati dalla persistente attività equivoca e deleteria di alcuni poco scrupolosi commercianti e fabbricanti che tentano di far passare come materie vinose o vini d'uva prodotti di altra natura (sidri di frutta, sciroppi fermentati di fichi, di datteri e, talora, anche del melasso) che, in questo modo, verrebbero illegittimamente ad usufruire dei benefici accordati alla distillazione delle materie vinose, eludendo quindi le finalità che il Governo e il Parlamento hanno voluto perseguire.

Da segnalare in proposito la lodevole attività svolta dall'Amministrazione finanziaria, per colpire le lamentate frodi e sofisticazioni.

Ma è pur vero che in quest'opera essa incontra notevoli ostacoli di varia natura fra cui, principalissima, la difficoltà di accertare in modo sicuro le frodi compiute attraverso le miscele fraudolenti di varie materie prime (sidri e fermentati di altra natura).

Per cui sarebbe davvero auspicabile che l'Amministrazione finanziaria studiasse l'opportunità di rivedere l'attuale impostazione del problema per meglio garantire al distillato del vino una più efficace protezione e all'Era-rio una più idonea difesa dei propri interessi.

Onorevoli Colleghi, il nuovo aumento delle due imposte non dovrebbe, per se stesso, se altre cause non provocheranno una contrazione dei consumi a cui le imposte stesse si riferiscono, influire sfavorevolmente sull'andamento del consumo degli spiriti e della birra, posto che il consumo degli spiriti soggetti alla normale imposta, malgrado i vari inasprimenti del tributo, risulta oggi più che triplicato, e quello della birra aumentato del 50 % rispetto all'anteguerra.

Con queste osservazioni e con gli emendamenti illustrati e proposti, il vostro relatore, a nome della Commissione Finanze e Tesoro, vi raccomanda l'approvazione del presente disegno di legge.

TURNATURI, *Relatore.*

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA A.
LE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE DALL'ESERCIZIO 1938-39 ALL'ESERCIZIO 1949-50 (a) — PRODUZIONE ED INTROITI

ESERCIZIO FINANZIARIO	PRODOTTI									
	Alcoli		Birra		Glucosio, ecc. (solido e liquido)		Zucchero			
	Litri	Lire	Litri	Lire	Kg.	Lire	Kg.	Lire	Kg.	Lire
1938-39	77.046.675	234.350.792	70.869.952	49.164.792	11.935.373	10.702.272	369.828.019	1.245.186.652		
1939-40	82.771.787	300.381.999	82.954.122	60.709.389	12.461.775	11.111.485	441.483.041	1.223.349.259		
1940-41	138.389.006	418.935.070	81.468.280	56.748.309	11.270.094	11.892.884	559.754.144	1.252.375.794		
1941-42	128.588.460	333.018.819	63.266.848	42.225.708	5.446.155	5.652.244	419.717.181	1.426.406.820		
1942-43	128.076.723	166.194.996	29.914.126	19.308.878	3.982.620	4.102.797	387.754.274	1.273.665.901		
1944-45	81.397.665	783.017.398	34.684.791	12.565.752	2.897.635	8.494.640	54.413.413	523.322.754		
1945-46	24.165.974	1.305.767.485	69.643.864	140.146.121	6.239.732	21.400.371	18.076.993	535.360.887		
1946-47	41.891.271	5.077.484.757	89.794.889	1.198.694.736	7.864.459	115.219.248	254.686.508	10.447.593.486		
1947-48	45.349.463	7.441.566.619	91.851.842	1.543.144.342	5.722.460	196.038.146	220.303.650	19.956.368.157		
1948-49	59.673.038	10.167.347.560	89.211.148	2.324.669.156	12.106.272	361.769.912	410.493.774	31.781.961.329		
1949-50	78.073.326	10.511.281.504	119.976.212	3.486.579.919	19.259.505	406.001.385	454.546.139	40.403.624.380		

(a) Mancano i dati dell'esercizio 1943-44.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA B.

PRODUZIONE DI SPIRITO

	ESERCIZIO 1947-48			ESERCIZIO 1948-49			ESERCIZIO 1949-50			ESERCIZIO 1950-51		
	Quintali	Resa	Litri anidri	Quintali	Resa	Litri anidri	Quintali	Resa	Litri anidri	Quintali	Resa	Litri anidri
	<i>1ª Categoria</i>											
Cereali	185.499	7,26	1.346.762	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saccaromelasso.	167.500	59,88	10.030.747	382.428	59,7	22.831.042	479.085	60,9	29.178.417	462.914	59,2	27.458.859
Acque alcoliche	651.728	0,85	560.052	396.035	0,6	271.900	552.381	0,59	327.467	465.930	0,43	298.616
Barbabietole .	411.439	10,03	4.127.195	16.550	9,5	158.570	—	—	—	—	—	—
Altre materie .	521.549	6,34	3.307.514	442.160	4,2	1.885.518	407.298	3,78	1.540.355	412.343	1,84	755.115
			19.372.270			25.147.030			31.046.239			28.512.590
<i>2ª Categoria</i>												
Vino	258.388	6,67	1.723.650	247.023	7	1.746.514	1.604.790	8,44	13.539.172	1.278.226	9,4	11.990.818
Vinello	710.274	4,13	2.938.991	936.027	3,9	3.704.940	784.909	5,08	3.991.459	1.143.579	4,43	5.066.623
Vinaccia	1.919.539	3,05	5.855.374	2.283.261	3,30	7.525.952	2.650.455	3,37	8.927.200	3.042.259	3,63	11.043.025
Carrube	69.496			574.855	20,1	11.546.524	312.596	20,4	6.370.700	296.612	20,8	6.197.561
Fichi	31.621			35.198	25,2	885.862	79.473	16,55	1.312.195	28.882	25,6	737.184
Mele	46.694	9,00	8.318.729	36.836	3,5	129.674	506.091	4,52	2.282.127	165.737	4,88	808.352
Sidri	643.393			260.941	4,97	1.293.753	26.441	4,99	132.279			
Altre materie .	135.277			136.759	4,97	676.114	102.370	9,3	949.016	16.674	7,65	127.788
			18.836.744			27.509.333			37.504.148			35.971.351

I dati dell'esercizio finanziario 1950-51 non sono finora definitivi. Si rileva che i provvedimenti adottati con il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, hanno portato alla maggiore distillazione di un milione di ettolitri di vino. In conseguenza è diminuita la distillazione di altre materie prime (datteri, sorgo zuccherino, ecc.) e di mele e sidri di frutta. Parte di questi sidri è andata probabilmente a finire nel vinello di cui ne sono stati distillati circa 300.000 ettolitri in più del normale, che potrebbero essere costituiti appunto dai sidri. Questo abuso si spera possa essere stroncato con l'intensificazione della vigilanza, con la ricerca delle sorbite e con nuovi provvedimenti allo studio.

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO****ARTICOLO UNICO.**

È convertito in legge il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, della birra, e precisazione del trattamento fiscale del melasso.

**DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE****ARTICOLO UNICO.**

È convertito in legge il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, della birra e precisazione del trattamento fiscale del melasso, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 2 le parole « più di 15 milligrammi di sorbite », sono sostituite con le altre: « più di 12 milligrammi di sorbite »;

all'articolo 8 le parole « entro i primi cinque giorni », sono sostituite con le altre: « entro i primi dieci giorni »;

al secondo comma dell'articolo 9 le parole: « entro cinque giorni », sono sostituite con le altre: « entro dieci giorni »;

dopo il primo comma dell'articolo 10 è aggiunto il seguente nuovo comma:

« L'Amministrazione può tuttavia consentire dilazioni per il pagamento della maggiore imposta di cui sopra, senza applicazione delle indennità di mora, quando il pagamento venga eseguito entro i nuovi termini dilazionati »;

all'ultimo comma dell'articolo 11 le parole: « ai primi cinque giorni », sono sostituite con le altre: « ai primi dieci giorni ».